



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Via Iasolino, 57 – 80077 Ischia - tel. 0815072801
E-Mail: - ucischia@mit.gov.it – cp-ischia@pec.mit.gov

ORDINANZA N° (vedasi numero di registrazione)

Argomento: Regolamento e disciplina di sicurezza delle aree portuali e degli specchi acquei ricadenti nel porto di Forio d'Ischia.

Località: Porto di Forio d'Ischia - Comune di Forio d'Ischia (Na).

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ischia;

VISTO: il Decreto Dirigenziale N° 29 del 09/05/2019 della Giunta Regionale della Campania, con il quale si approva lo schema di Accordo avente ad oggetto: "Delimitazione dell'ambito portuale del porto di Forio del Comune di Forio";

VISTO: il Decreto Dirigenziale N° 51 del 12/09/2019 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Forio, Comune di Forio";

VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 09 del 24/02/2011 della Regione Campania A.G.C. 14 Settore 3 con il quale sono stati individuati i punti di sbarco del pescato su demanio marittimo ubicati nella Regione Campania;

VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 12 del 11/03/2011 della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria – Servizio – Servizio Veterinario con il quale è stato disciplinato il controllo sanitario del punto di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;

VISTA: l'Ordinanza numero 112/2017 del 25/10/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia inerente il "Nuovo regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato al molo Borbonico";

VISTO: l'art. 40, comma 1, della Legge regionale n. 5 del 29 Giugno 2021;

VISTA: la Deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 04/11/2021;

VISTO: il verbale di consegna sottoscritto in data 06 Dicembre 2021, N° AR.2021. 0000051 del 06/12/2021;

VISTO: il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: il Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE: le normative e leggi vigenti;

VISTO: il verbale di riunione n. 4140/2026 in data 27/01/2026 redatto dal Comune di Forio ed assunto a protocollo in pari data con n. 1246, avente ad oggetto alcuni chiarimenti da parte della Regione Campania sul pontile c.d. "Italia 90" e la banchina "avamporto".

RITENUTO: dover adottare un unico provvedimento di disciplina della Sicurezza in ambito portuale;

RITENUTO: di dover adottare provvedimenti efficaci per esigenze di viabilità in ambito portuale;

ORDINA

Articolo 01 **(Finalità del regolamento)**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del porto di Forio, tutti gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, agli accosti, agli ormeggi, alle manovre portuali, al traffico marittimo e alla polizia portuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81 del Codice della Navigazione e dall'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

Restano comunque ferme le competenze dell'Ente gestore, dei concessionari e delle altre Amministrazioni per le materie di rispettiva attribuzione.

Le disposizioni qui contenute integrano la normativa nazionale, europea e internazionale vigente e tengono conto delle specifiche caratteristiche strutturali e operative del porto di Forio.

Per situazioni non espressamente disciplinate, si applicano i principi generali del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di impartire, in qualsiasi momento, anche con comunicazioni verbali o via radio, disposizioni integrative o temporanee qualora ciò si renda necessario per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino o il regolare svolgimento delle attività portuale.

Articolo 02 **(Campo di applicazione)**

Il presente regolamento si applica a tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'art. 136 del Codice della Navigazione, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo, sostano o operano nel porto di Forio, ad esclusione delle navi militari, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato qualora impiegate esclusivamente per servizi statali a fini non commerciali.

Negli articoli seguenti, salvo diversa specificazione, il termine "*unità*" è utilizzato per indicare indistintamente le navi maggiori e minori, i galleggianti, nonché le unità da diporto e da pesca.

Articolo 03 **(Individuazione dei punti di ormeggio unità da traffico)**

Ai fini della sicurezza della navigazione, dell'organizzazione del traffico marittimo e della regolazione operativa degli accosti, l'Autorità Marittima individua, con il presente regolamento, i punti di accosto e la loro destinazione funzionale operativa, in coerenza con gli atti pianificatori, concessionari e gestori dell'Ente Gestore.

Nelle strutture in concessione, l'utilizzo degli accosti avviene nel rispetto del titolo concessorio, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di disporre prescrizioni o limitazioni per motivate esigenze di sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali.

In conformità a quanto stabilito dall'Ente Gestore in materia di destinazione d'uso delle opere portuali e degli ormeggi, si disciplina quanto segue:

- **Testata del pontile denominato "Italia 90"**: e precisamente il tratto di banchina compreso tra la bitta n. 29 e la bitta n. 32, è destinato all'esclusivo ormeggio delle unità da traffico in servizio di linea o accosti occasionali per l'espletamento delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco passeggeri.
- **Lato levante pontile denominato "Italia 90"**: e precisamente il tratto di banchina compreso tra la bitta n. 28 e la bitta n. 24 è destinato all'esclusivo ormeggio delle unità da traffico in servizio di linea o accosti occasionali per l'espletamento delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco passeggeri.

- **Radice molo di levante pontile Italia 90** lo specchio acqueo ed il retrostante tratto di banchina compreso tra la bitta 04 e la bitta 10 sono riservati alle unità S.A.R e di polizia della Guardia Costiera.

Articolo 04 **(Disposizioni generali di navigazione)**

La navigazione nell'ambito portuale è disciplinata dalla Convenzione di Londra del 20/10/1972 recante il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), ratificata e resa esecutiva con legge 27/12/1977 n. 1085 e ss. mm. ed ii.

Il Comandante dell'unità deve valutare ogni circostanza con la massima prudenza e perizia tecnico-nautica, assicurando il buon governo dell'unità in condizioni di sicurezza, valutando tutte le condizioni operative e di sicurezza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche tecniche dell'unità, il pescaggio e la distribuzione dei pesi a bordo, la situazione batimetrica del bacino portuale, il traffico in atto, le condizioni meteomarine presenti e previste, lo stato della marea e comunque ogni altro elemento rilevante ai fini della sicurezza della navigazione.

Le operazioni di ingresso, uscita, navigazione, ormeggio e disormeggio nel porto sono consentite esclusivamente alle unità le cui dimensioni e il cui pescaggio risultino compatibili con le caratteristiche infrastrutturali degli approdi, con gli accosti assentiti e con la situazione batimetrica rilevata dall'Ente Gestore e periodicamente aggiornata.

In presenza o in previsione di condizioni meteomarine avverse o potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza ovvero di avarie, pericoli o situazioni di emergenza di qualsiasi natura, il Comandante deve adottare immediatamente ogni azione necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima.

La decisione in ordine alla permanenza dell'unità nel porto o in rada, ovvero alla conduzione della stessa verso un approdo idoneo a garantirne la sicurezza, resta rimessa alla valutazione del Comandante, in relazione alle caratteristiche dell'unità e alle condizioni meteomarine presenti e previste.

I Comandanti delle unità, nonché gli enti e i soggetti che operano in ambito portuale, devono informare senza indugio l'Ufficio Locale Marittimo di Forio qualora, nell'esercizio delle rispettive funzioni, vengano a conoscenza di avarie, anomalie o eventi che possano costituire pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza della navigazione, per la vita umana in mare o per l'ambiente marino.

Qualsiasi unità che arrechi danno alle attrezzature od alle opere esistenti nell'ambito portuale o ad altre unità, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per gli accertamenti ritenuti opportuni e le prescrizioni di competenza.

I canali radio VHF riservati alle comunicazioni con l'Ufficio Locale Marittimo di Forio – per le unità per le quali è prescritta la dotazione radio VHF – è il canale 12 (dodici).

Articolo 05 **(Velocità e condotta della navigazione)**

La velocità deve essere costantemente adeguata alle condizioni operative, tenendo conto in particolare delle caratteristiche dimensionali, costruttive e della capacità evolutiva dell'unità, nonché del pescaggio, della configurazione degli specchi acquei, delle infrastrutture e delle condizioni batimetriche dei fondali, con particolare riguardo all'effetto squat, delle condizioni meteomarine presenti o previste (visibilità, vento, stato del mare e correnti, etc.), del traffico in atto e della presenza di unità in navigazione, in manovra di ormeggio o disormeggio o impegnate in operazioni portuali, delle condizioni di visibilità notturna e dei fanali di navigazione delle altre unità.

La velocità deve comunque consentire al Comandante di mantenere il pieno controllo

dell'unità, arrestarne la corsa entro una distanza adeguata alle circostanze ed evitare il rischio di collisione o abbordaggio, conformemente alla Regola 6 della Convenzione COLREG 1972.

Nelle acque portuali tutte le unità devono procedere alla minima velocità di governo necessaria, mantenendo lo scafo in dislocamento e senza generare moto ondoso o risacca idonei a creare pericolo o danno a persone, opere portuali o pregiudizio alla sicurezza della navigazione.

Fermo restando gli obblighi sopra indicati, le unità da diporto, da pesca e le unità minori adibite al traffico devono procedere nelle acque portuali a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

Articolo 06 **(Norme di polizia in ambito portuale)**

Le navi possono navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare accosto solo a seguito di autorizzazione dell'Autorità Marittima, ad eccezione delle imbarcazioni e natanti da diporto destinate o provenienti da approdi in concessione e delle unità adibite alla piccola pesca.

Nell'ambito delle aree portuali e degli specchi acquei del porto di Forio è vietato:

- a. effettuare operazioni di alaggio, varo e sosta di unità navali al di fuori delle aree a ciò destinate;
- b. eseguire interventi di manutenzione, riparazione, carenaggio, pitturazione fuori bordo sulle unità navali;
- c. effettuare prove motore se non preventivamente comunicate all'Autorità Marittima;
- d. effettuare il lavaggio delle unità navali con l'impiego di detersivi o sostanze nocive per l'ambiente marino;
- e. eseguire lavori a caldo o altre lavorazioni a rischio incendio/esplosione al di fuori dei casi e delle modalità consentiti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione locale;
- f. effettuare operazioni di rifornimento anche a mano con l'ausilio di taniche;
- g. occupare senza titolo o autorizzazione banchine, pontili, specchi acquei e aree demaniali portuali con unità, materiali, attrezzature o merci di qualsiasi genere;
- h. effettuare immersioni subacquee di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli operatori subacquei professionali impegnati in lavori previamente autorizzati nelle modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione locale;
- i. esercitare attività di pesca di qualunque genere, ivi compresa la pesca sportiva lungo le banchine e le strutture portuali, al di fuori delle modalità e delle aree previste dal presente regolamento, nonché il lavaggio di reti o attrezzi da pesca;
- j. effettuare la balneazione, lo sci nautico, la navigazione a vela e similari;
- k. ancorare alla ruota, dare fonda o sostare in luogo diverso dal posto destinato;
- l. ormeggiare in 2^a e 3^a fila, salvo casi espressamente autorizzati;
- m. emettere segnali sonori e/o luminosi al di fuori dei casi di emergenza, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima o comunque se non strettamente correlati ai segnali previsti dalla COLREG durante le manovre;
- n. gettare in mare, depositare in banchina o abbandonare rifiuti, residui oleosi, rifiuti di bordo o residui di lavorazioni eseguite a bordo;
- o. ostruire, anche temporaneamente, le rotte di ingresso e uscita del porto;
- p. Ormeggiare nello specchio acqueo antistante la banchina denominata "Protezione Civile". Fanno eccezione le unità oggetto di attività di alaggio e/o varo, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni e previa autorizzazione scritta da parte del concessionario.
- q. porre in essere attività o comportamenti che ostacolano la sicurezza della navigazione, intralcino le manovre o rechino pregiudizio alle opere, agli impianti, ai servizi portuali o alle unità presenti in ambito portuale.

In ambito portuale possono operare soltanto le ditte e/o imprese singole e individuali che siano iscritte negli appositi registri previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 07
(Obblighi e responsabilità per i comandanti delle navi)

I Comandanti, durante la sosta e la navigazione in porto, sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Durante la navigazione nel porto e nelle fasi di ingresso/uscita e ormeggio/disormeggio ogni Comandante deve altresì:

- a. mantenere costantemente attivo l'ascolto radio sul canale VHF 16 e 12;
- b. mantenere una distanza di sicurezza in modo da evitare intralcio alle operazioni nautiche in corso;
- c. procedere nel rispetto dei limiti di velocità stabiliti dall'articolo 05 del presente regolamento e comunque a velocità di sicurezza;
- d. navigare esclusivamente per raggiungere il posto di ormeggio, evitando evoluzioni o manovre non strettamente connesse a tale scopo, salvo comprovate esigenze di sicurezza della navigazione o forza maggiore;
- e. prestare la massima attenzione alle zone di basso fondale e ad ogni altro pericolo per la navigazione, segnalando prontamente all'Autorità Marittima eventuali anomalie riscontrate;
- f. durante l'ingresso in porto e fino al completamento della manovra di ormeggio regolare i propulsori e i generatori di bordo in modo da limitare al massimo le emissioni di fumo, evitando emissioni dense, continue o abbondanti;
- g. ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra o le operazioni portuali di altre unità navali, rimanendo pronti a muovere su ordine dell'Autorità Marittima anche impartito verbalmente o via radio;
- h. assicurare che il tratto di banchina utilizzato per l'ormeggio sia adeguato alle dimensioni, al pescaggio e alle caratteristiche dell'unità;
- i. nel caso di ormeggio di fianco, mettere obbligatoriamente i cavi in banchina; nel caso di ormeggio di punta rinforzare l'ormeggio filando l'ancora;
- j. mantenere rampa, portellone o passerella rigorosamente chiusi e sgombri da personale fino al completamento della manovra;
- k. sospendere le manovre di ormeggio o disormeggio in caso di rischio per l'incolumità delle persone o per l'integrità delle unità navali;
- l. accertarsi, prima di disormeggiare, che la passerella di poppa o le scalette d'imbarco siano chiuse o staccate dal bordo e sgombre da persone;
- m. assicurarsi che l'equipaggio sia dotato di idonei dispositivi di protezione individuale conformi al D.Lgs. 271/1999, al D.Lgs. 81/2008 e alla normativa vigente;
- n. durante il pre-riscaldamento prima della partenza, nei quindici minuti precedenti il disormeggio, regolare i propulsori in modo da limitare le emissioni di fumo;
- o. adottare ogni ulteriore misura prevista e ritenuta necessaria per prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle manovre, delle persone e delle infrastrutture portuali.

Articolo 08
(Precedenze e regole di manovra)

Le unità impegnate nelle manovre di ingresso o uscita dal porto, nonché nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, devono essere considerate unità in manovra e devono avere la precedenza rispetto alle unità che navigano nello specchio acqueo portuale; tutte le altre unità devono pertanto lasciare loro libera la rotta e non ostacolarne in alcun modo le manovre, adottando tutte le cautele suggerite dalla buona pratica marinaresca.

Nello specchio acqueo del porto di Forio e nelle acque prospicienti il porto, i comandanti delle unità devono prestare particolare attenzione a non intralciare le manovre di ingresso, uscita,

ormeggio e disormeggio delle unità adibite ai servizi di linea, evitando qualsiasi comportamento che possa interferire con la loro navigazione

Nel traffico portuale la nave in uscita dal porto ha la precedenza su quella in entrata; entrambe devono comunque mantenere la propria dritta e adottare tutte le cautele necessarie per evitare situazioni di pericolo.

Fermo restando il divieto di transito contemporaneo alle imboccature portuali, alle unità in uscita dal porto non è consentito raggiungere e superare le unità che le precedono, anch'esse in uscita, dovendo mantenere sempre adeguata distanza di sicurezza. Nell'ambito della navigazione in porto per raggiungere l'ormeggio, le unità sopraggiungenti non possono superare quelle che precedono.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni della Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) e i principi della buona pratica marinaresca.

Le unità da diporto dovranno dare la precedenza sia in ingresso che in uscita alle unità da traffico.

Articolo 09

(Comunicazioni via radio con l'Autorità Marittima)

Non disponendo l'Ufficio Locale Marittimo di Forio di sala operativa, tutte le unità da traffico in fase di atterraggio o in uscita dal porto, hanno l'obbligo di contattare preventivamente a mezzo VHF canale 12 o in alternativa all'utenza telefonica fissa 0815071272 l'Ufficio Locale Marittimo di Forio per comunicare le proprie intenzioni.

In caso di mancata risposta da parte di quest'ultimo, la chiamata dovrà essere effettuata direttamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con le stesse modalità di cui sopra.

Ai fini statistici le compagnie di navigazione (*aliscafi e c.d. giri dell'isola*) che scalano il sorgitore di Forio dovranno inviare all'Ufficio Locale Marittimo di Forio entro e non oltre le ore 10:00 di ogni lunedì, il resoconto delle corse effettuate ed i passeggeri in arrivo e partenza divisi per corsa all'indirizzo di posta elettronica lcforio@mit.gov.it o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata cp-ischia@pec.mit.gov.it

Le unità di linea che accumulano ritardi superiori a 15 minuti oppure omettono l'espletamento di una o più corse dovranno tempestivamente avvisare l'Ufficio Locale Marittimo di Forio a mezzo V.H.F. canale 12 oppure all'utenza telefonica 0815071272.

Successivamente, giunti all'ormeggio e comunque non oltre la successiva ripartenza, in caso di sospensione di corse, dovranno far pervenire all'Ufficio Locale Marittimo di Forio a mezzo posta elettronica lcforio@mit.gov.it o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata cp-ischia@pec.mit.gov.it estratto di giornale nautico parte II dove sia possibile evincere con chiarezza il motivo della sospensione della corsa.

Il Comandante dell'unità da traffico prima dell'ingresso in porto, deve comunicare all'Ufficio locale Marittimo di Forio via radio V.H.F. ch 12:

- a. nome della nave;
- b. porto di provenienza;
- c. numero di passeggeri in arrivo

Appena ormeggiato dovrà comunicare il fine operazioni di ormeggio (cavi di ormeggio assicurati in banchina).

Il Comandante dell'unità da traffico prima della manovra di disormeggio (prima di mollare i cavi dalle bitte di ormeggio) dal porto deve comunicare all'Ufficio Locale Marittimo di Forio:

- a. nome della nave;
- b. porto di destinazione
- c. numero passeggeri imbarcati

Le unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa, indipendentemente dalla lunghezza, devono comunicare all'Ufficio Locale Marittimo di Forio

l'ingresso e l'uscita dal porto, mediante canale V.H.F. 12 o via telefono al n. 0815071272. La predetta comunicazione deve essere effettuata tempestivamente al disormeggio/ormeggio dell'unità da pesca, o da quando vengono varcate, in entrata, le ostruzioni del porto. Nella medesima comunicazione dovranno essere riferiti il nominativo dell'unità, la tipologia di pesca effettuata (strascico, palangaro, rete a tramaglio, rete da posta ecc.).

Tutte le unità da diporto non dirette in uno dei pontili in concessione che necessitano di entrare nel porto di Forio sono tenute ad informare via radio sul V.H.F. canale 12 o via telefono al n. 0815071272 l'Ufficio Locale Marittimo di Forio.

Articolo 10 ***(Soste di unità da traffico all'interno del porto)***

La sosta nelle banchine pubbliche è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali negli orari approvati dalla Regione Campania.

L'Autorità Marittima può disporre diversamente per esigenze di sicurezza della navigazione, per condizioni meteomarine avverse o in relazione alla disponibilità delle banchine al momento della richiesta.

Durante la sosta nell'ambito portuale ogni Comandante deve altresì:

- a. effettuare l'ormeggio secondo la buona pratica marinaresca, in modo da non creare pericoli per la pubblica incolumità, utilizzando cavi e cime di idoneo dimensionamento e adeguata resistenza, in numero adeguato all'assetto della nave, dotati di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero in relazione alle condizioni meteomarine in atto e/o previste. I cavi e le cime di ormeggio devono essere sottoposti a verifica periodica dello stato di usura, provvedendo alla loro tempestiva sostituzione quando necessario. È vietato l'utilizzo di catene a contatto con le bitte e mantenere in acqua cavi di ormeggio in bando o altre cime sporgenti;
- b. utilizzare i soli punti preposti, quali bitte, anelli e quant'altro specificatamente installato e collaudato per l'ormeggio. Non possono in ogni caso essere impiegate installazioni poste nelle vicinanze del ciglio banchina non facenti parte delle strutture di ormeggio in senso stretto (a titolo di esempio: pali dell'illuminazione pubblica, panchine, bitte "storiche" in pietra, ecc.);
- c. vigilare in maniera continuativa sulla idonea tensione dei cavi di ormeggio
- d. tenere in perfetta efficienza gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi di bordo nel rispetto delle certificazioni di sicurezza in possesso, per fronteggiare eventuali emergenze, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua;
- e. garantire costantemente la prontezza operativa dell'unità, assicurandosi che, in caso di condizioni meteomarine avverse o potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza, per qualsiasi esigenza di sicurezza portuale o anche a semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima, l'unità sia pronta a mollare gli ormeggi e dirigere, anche temporaneamente, fuori dal porto;
- f. nel caso di ormeggio di punta, filare una o entrambe le ancore - ove necessario in relazione alle condizioni meteomarine e alla tipologia di ormeggio - e di poppa cavi adeguati per numero e resistenza;
- g. tenere le ancore in posizione tale da non costituire pericoli per la sicurezza della navigazione;
- h. spostarsi dall'ormeggio assegnato, eseguire movimenti lungo banchina o disporsi su altra posizione solo previo ottenimento di espressa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio, eseguendo prontamente ogni movimento disposto dall'Autorità Marittima, ivi inclusi gli spostamenti resi necessari per permettere l'ormeggio di altre unità;

- i. tenere imbarcazioni, scale, picchi/bigli di carico, gru, cavi di ormeggio o altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina; qualora ciò non sia tecnicamente possibile, apporre idonea segnaletica che rappresenti il potenziale rischio per le persone in transito;
- j. tenere disattivati gli apparati radar ed attivo il sistema A.I.S. (Automatic Identification System), ove previsto;
- k. garantire che l'unità sia armata ed equipaggiata in conformità con le certificazioni possedute;
- l. non creare in alcun modo pregiudizio al regolare svolgimento delle attività portuali e nelle aree adiacenti il punto di ormeggio assegnato;
- m. adottare ogni provvedimento idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura a persone e/o cose, prevenire il deterioramento dell'integrità dell'unità, evitare sinistri e pericoli per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino, nonché garantire la sosta in porto in sicurezza;

Articolo 11 **(Sosta inoperosa)**

Il porto di Forio non dispone di banchine libere per soste inoperose di unità da traffico tantomeno soste tecniche per lavori di manutenzione.

Eventuali piccoli lavori di manutenzione che non limitano, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, saranno esaminate dall'Autorità Marittima locale esclusivamente in caso di comprovata necessità ed a condizione che l'ormeggio non sia richiesto per altre operazioni commerciali, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore vigente pertinente normativa.

Per le unità eventualmente autorizzate ad ormeggiare in deroga alle disposizioni del presente provvedimento in via eccezionale e temporanea in relazione a circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragione di sicurezza, dovrà essere assicurata la presenza a bordo di tutto l'equipaggio al fine di assicurare la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenze o di improvvise esigenze operative. Tale richiesta dovrà essere indirizzata con congruo anticipo all'Autorità Marittima locale che ne valuterà la fattibilità.

Ferme restando le attribuzioni dell'Ente Gestore, l'armatore, il proprietario, la compagnia di navigazione, l'agente marittimo o il comandante della nave comunica all'Autorità Marittima l'esigenza di rimanere in sosta inoperosa nel porto di Forio, assicurando il mantenimento in efficienza dell'unità, la corretta tenuta degli ormeggi e l'adozione di ogni accorgimento idoneo a prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture portuali e dell'ambiente marino.

I soggetti di cui al comma precedente devono assicurare altresì l'esecuzione di eventuali manovre dell'unità, provvedendo a periodiche verifiche dello stato degli ormeggi e delle condizioni di sicurezza dell'unità, in particolare in occasione o in previsione di avverse condizioni meteomarine.

La sosta inoperosa potrà quindi essere autorizzate dall'Autorità Marittima, esclusivamente in caso di disponibilità della banchina richiesta.

Per tutto il periodo della sosta, le unità sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente regolamento nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima.

In caso di inosservanza delle presenti norme o qualora l'unità non fosse pronta a muovere nel tempo assegnato, l'unità sarà rimossa d'ufficio a spese del proprietario o dell'armatore, senza che tale provvedimento possa dare luogo a richieste di risarcimento, di rimborso od altre azioni nei confronti dell'Amministrazione Marittima che s'intende, in ogni caso, pienamente manlevata da qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio dell'autorizzazione medesima. Il responsabile incorrerà altresì nelle sanzioni previste per detta inosservanza.

Articolo 12 **(Sosta notturna)**

L'assegnazione della sosta notturna è connessa con l'ultimo attracco giornaliero e potranno essere interrotte dall'Autorità Marittima in caso di necessità per lo svolgimento di operazioni commerciali.

Essa dovrà comunque essere interrotta con il primo accosto giornaliero.

È fatto obbligo ai proprietari delle unità ormeggiate in banchina pubblica, a bordo delle quali non sia possibile una sistemazione logistica permanente, di comunicare all'Autorità Marittima le generalità, l'indirizzo e l'eventuale numero telefonico di persona idonea alla condotta dell'unità stessa, reperibile in breve tempo (max. 30 minuti) e che si sia assunta le responsabilità dell'unità ai sensi del presente regolamento e l'impegno ad effettuare frequenti verifiche a bordo ed agli ormeggi, soprattutto in caso di preannunciate avverse condizioni meteomarine;

Dovrà inoltre assicurare costantemente, anche in ore notturne, la propria reperibilità e quella dell'equipaggio previsto dalla tabella minima d'armamento dell'unità, affinché possano prontamente provvedere all'esecuzione di eventuali manovre imposte d'autorità o a temporanei cambi del posto di ormeggio che l'Ufficio Locale Marittimo di Forio dovesse ritenere necessari per far fronte a circostanze contingenti di operatività portuale.

A tal fine, il proprietario e/o armatore e comandante devono costantemente assicurare l'efficienza, la sicurezza e la prontezza operativa dell'unità.

L'Autorità Marittima può disporre lo spostamento delle unità in sosta inoperosa qualora ciò sia necessario per esigenze di sicurezza della navigazione o di operatività portuale, con spese a carico dell'armatore o del comandante della nave interessata.

Articolo 13 **(Modalità per l'esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri)**

I Comandanti delle unità da passeggeri, durante la sosta e la navigazione in porto, sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima.

I Comandanti delle unità da passeggeri, durante l'imbarco e/o lo sbarco di passeggeri, devono altresì:

- a. astenersi dall'espletare operazioni di rifornimento carburante;
- b. effettuare le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri esclusivamente nelle banchine portuali all'uopo destinate e tramite gli appositi portelloni o passerelle.
- c. assicurarsi, nelle ore notturne e/o di scarsa visibilità, che l'area interessata dalle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri sia adeguatamente illuminata;
- d. assicurarsi che lo sbarco/imbarco dei passeggeri sia effettuato sotto la costante vigilanza dei membri dell'equipaggio all'uopo preposti, dotati di indumenti identificativi ad alta visibilità, che dovranno occuparsi, inoltre, della gestione del flusso dei passeggeri, vigilando sul transito in sicurezza sul portellone o passerella e controllando affinché non imbarchino persone estranee e/o non autorizzate;
- e. verificare che la passerella, una volta ammainata in banchina o saldamente approntata a bordo dell'unità, sia stabile, in posizione idonea e il più possibile orizzontale e inoltre non abbia un'inclinazione tale da costituire pericolo per le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri;
- f. assicurarsi che la passerella utilizzata per le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri sia:
 - munita di apposita documentazione tecnica che ne attesti sempre l'idoneità ed i limiti operativi di carico, nonché la periodicità delle manutenzioni;
 - dotata di adeguato piano di calpestio antisdrucciolo e di materiale catarifrangente alle estremità della base e lungo il corrimano;
 - in grado di consentire l'agevole transito di eventuali persone a mobilità ridotta (PMR).

- g. garantire, nei pressi dell'area di imbarco, un cartello amovibile di adeguate dimensioni che indichi l'orario previsto per la partenza ed il porto di destinazione;
- h. predisporre ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, durante dette operazioni, adottando, in particolare, ogni misura cautelare per il corretto instradamento dei passeggeri a bordo delle proprie unità e per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
- i. le società di navigazione che effettuano il trasporto passeggeri dovranno disporre di un adeguato servizio sulle banchine con personale proprio, allo scopo di indirizzare ordinatamente i passeggeri all'imbarco e di curarne il deflusso sia all'imbarco che allo sbarco. Il personale in parola dovrà essere dotato di indumenti identificativi della società di appartenenza, ad alta visibilità;
- j. nei giorni in cui si prevede un maggiore afflusso di passeggeri (fine settimana, periodo natalizio, periodo pasquale, stagione estiva, ecc.), le società di navigazione, dovranno impiegare un numero di personale adeguato alle previsioni dei traffici, dandone assicurazione all'Autorità marittima mediante apposita comunicazione a mezzo e-mail o pec agli indirizzi istituzionali;
- k. le società di navigazione dovranno comunicare all'Autorità Marittima i nominativi delle persone addette e i relativi compiti, comunicando in tempo utile eventuali variazioni;
- l. durante le manovre di ormeggio e disormeggio è vietato l'avvicinamento alle unità impegnate nella manovra a distanza inferiore a quella ritenuta necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni.
- m. le operazioni di imbarco a bordo delle unità da trasporto passeggeri devono essere eseguite sotto la costante vigilanza del personale delle società di navigazione che hanno emesso il relativo titolo di viaggio o prenotazione

In particolare, il suddetto personale preposto alle operazioni di imbarco deve:

- a. impedire tassativamente l'avvicinamento dei passeggeri alla zona di sicurezza nel corso delle manovre di ormeggio e disormeggio dell'unità;
- b. fare in modo che l'unità in arrivo sbarchi tutti i passeggeri prima di consentire ulteriori operazioni di imbarco dei passeggeri in partenza;
- c. vigilare e coadiuvare il personale di bordo affinché non vi siano eventi lesivi a danno dei passeggeri durante le operazioni di imbarco e sbarco e che sia, in ogni caso, sempre garantita la sicurezza delle operazioni in questione.

Articolo 14

(Area di sicurezza nelle operazioni di ormeggio e disormeggio)

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nel porto di Forio, durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità navali, sono vietati il transito e la sosta di pedoni a meno di 10 (dieci) metri dal ciglio banchina interessata dalle manovre ovvero dalle bitte utilizzate per le già menzionate operazioni. In tale area è consentita solo la presenza degli ormeggiatori e/o del personale addetto alle operazioni che deve adoperarsi, prima di iniziare le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità, affinché la predetta area di sicurezza sia sgombra da pedoni e non vi siano depositati materiali che possano creare pregiudizio allo svolgimento delle operazioni, informando immediatamente l'Autorità Marittima.

È altresì vietata, in presenza di unità all'ormeggio, la sosta di persone nel raggio di 10 (dieci) metri dalle bitte dove sono incappellati i cavi di ormeggio ad eccezione degli ormeggiatori di turno e del personale che abbia necessità, per l'espletamento delle proprie mansioni, di operare nella suddetta area.

A tal fine, l'Ente Gestore dovrà assicurare, in prossimità dell'area di banchina interessata dalle manovre di ormeggio/disormeggio, la predisposizione di apposita cartellonistica di sicurezza indicante il pericolo di cavi in tensione e valutare anche l'opportunità di assicurare, all'occorrenza,

un idoneo sistema di recinzione, al fine di impedire potenziali pericoli all'incolumità delle persone durante le manovre di ormeggio/disormeggio e messa/sgancio cavi in banchina.

Articolo 15 **(Accosti delle unità da pesca)**

Tenendo in considerazione la conformazione del bacino portuale, del limitato fondale, dei venti predominanti e del fenomeno della risacca che caratterizza lo specchio acqueo in questione, le unità da pesca dovranno essere ormeggiate sempre all'andana e con almeno due ancore in mare, o a corpo morto ove predisposto dall'Ente Gestore o concessionario.

Le unità non dovranno avere sporgenze fuori sagoma tali da costituire nocumento per le barche limitrofe in caso di rollio dovuto alla risacca e dovrà essere sempre predisposto un congruo numero di parabordi su entrambe i lati tali da mantenere distaccate tra loro le unità all'ormeggio.

Le modalità di assegnazione dei posti barca da pesca sono disciplinate dal Comune di Forio quale Ente Gestore dei beni non oggetto di concessione.

Le unità da pesca devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i tratti di banchina loro assegnati. Le unità da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina devono richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'assegnazione del posto di ormeggio potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento dall'Autorità Marittima per esigenze di sicurezza della navigazione, di operatività portuale o di pubblico interesse.

Il proprietario, l'armatore ed il comandante dell'unità da pesca professionale munita di licenza di pesca in corso di validità che ormeggia presso le banchine sopra definite, durante la sosta, sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento nonché delle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza della navigazione, assicurando la pronta disponibilità dell'unità a muovere su richiesta dell'Autorità Marittima.

Sulle banchine destinate all'ormeggio delle unità da pesca, può essere consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, il deposito di attrezzi da pesca secondo le norme dettate da quest'ultimo con apposito Regolamento.

L'area interessata dovrà essere tenuta sgombera da rifiuti di lavorazione o di pescato e i suddetti depositi non dovranno intralciare in alcun modo la pubblica viabilità pedonale e veicolare.

I proprietari ed i detentori dei mestieri e delle attrezzature da pesca restano sempre e completamente responsabili dei danni che i suddetti materiali dovessero arrecare a persone e/o cose nonché di eventuali intralci o pregiudizi arrecati alle operazioni portuali o alla sicurezza della navigazione.

Articolo 16 **(Accosti ai pontili in concessione ed ai gavitelli)**

I concessionari di pontili, gavitelli e altre strutture di ormeggio presenti nell'ambito portuale devono mantenere infrastrutture, impianti e attrezzature di ormeggio in condizioni idonee a garantire la sicurezza della navigazione e delle unità ospitate.

Le unità che intendono ormeggiare presso i tratti di pontili o gavitelli in concessione devono richiedere l'accosto al solo soggetto concessionario. Restano ferme le competenze dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e polizia portuale.

L'ormeggio è ammesso in presenza di condizioni meteomarine che consentono l'accosto e secondo le indicazioni previste dal concessionario.

Le unità navali dirette ai pontili o gavitelli in concessione devono attenersi alle norme previste dal presente regolamento ottemperando, in particolare, alle seguenti prescrizioni:

a. prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di altre unità navali e di persone in acqua, provvedendo, in questo ultimo caso, ad arrestare la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non è completamente sgombera;

- b. manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali ovvero delle persone presenti sul pontile;
- c. mantenersi ad idonea distanza di sicurezza, evitando contatto di scafo;
- d. non ormeggiare a pacchetto con altre unità.
- e. procedere nel rispetto dei limiti di velocità stabiliti dall'articolo 05 del presente regolamento e comunque a velocità di sicurezza.

L'ormeggio al gavitello in concessione è ammesso ad una sola unità per volta.

E' vietato l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello.

Ai fini della verifica dei profili di sicurezza della navigazione e delle manovre portuali, è fatto obbligo ai concessionari o i gestori di pontili/banchine/specchi acquei destinati all'attracco di unità navali, di predisporre un "*Piano ormeggi*" in conformità ai rispettivi titoli concessori, autorizzazioni urbanistiche e del paesaggio nonché collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti e delle specifiche certificazioni sugli stessi e tenuto conto, per quanto tecnicamente possibile, delle "*Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici*" o, a seguito di specifica valutazione dei rischi e dalle discendenti procedure di mitigazione.

Il "*Piano ormeggi*" dovrà essere trasmesso all'Ufficio Locale Marittimo di Forio e dovrà prevedere opportuna planimetria sulla quale dovranno essere riportate, per ciascuna area in concessione, il numero dei posti barca e la legenda riguardante le caratteristiche degli stessi, lunghezza, larghezza e pescaggio nonché il numero dei posti al transito.

Tale planimetria dovrà essere completa dei seguenti dati:

a. posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi e dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti. Le dimensioni delle unità devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:

- lunghezza: misura lineare della distanza longitudinale dell'unità comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, ecc;

- larghezza.: misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, ecc;

- pescaggio: misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa marea;

- b. società/Ente/persona fisica titolare della concessione demaniale marittima;

- c. numero, data ed Ente che ha rilasciato la concessione con relativa data di scadenza;

- d. località o zona in cui ricade la concessione con indicati i metri quadrati di area a terra e/o dello specchio acqueo interessato;

- e. metri lineari di banchina o pontili utili all'ormeggio;

- f. posti barca riservati al transito delle unità navali ai sensi dell'art 49 – nonies del codice della Nautica da diporto. Si rimanda espressamente, indipendentemente dai posti di ormeggio, ai contenuti dell'articolo sopra citato, ai quali i concessionari e i diportisti tutti devono conformarsi, con particolare riferimento all'obbligo di mantenimento dei posti riservati al transito, al rifugio, in relazione ai periodi dell'anno, ed alla riserva di posti per unità condotte da persone disabili o con disabili a bordo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona avente disabilità a bordo, e che abbia fatto richiesta del suo utilizzo almeno 24 ore prima al concessionario o all'Autorità marittima, dovrà essere immediatamente liberato;

- g. persona responsabile, da contattare sia nei casi di emergenza che per le eventuali esigenze connesse agli ormeggi delle unità nell'ambito della concessione (con recapiti telefonici).

Nel caso in cui si rendesse necessario, per motivi contingenti, derogare al citato "*Piano ormeggi*", i concessionari/gestori dovranno avanzare apposita preventiva comunicazione alla locale Autorità marittima. Le eventuali successive modifiche al titolo concessorio suscettibili di poter determinare modifiche al "*Piano ormeggi*" in vigore dovranno essere altresì comunicate all'Ufficio Locale Marittimo di Forio.

Il piano degli ormeggi ed ogni sua variazione viene sottoposta alle valutazioni dell'Autorità Marittima, limitatamente ai profili connessi alla sicurezza della navigazione ed operatività portuale.

L'esame dell'Autorità Marittima sul piano degli ormeggi è limitato ai profili connessi alla sicurezza della navigazione, degli accosti, delle manovre e delle interferenze con il traffico portuale e non sostituisce né assorbe le competenze dell'Ente Gestore o del concessionario in ordine alla gestione della concessione e all'assegnazione ordinaria dei posti barca.

Ogni posto di ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con i parametri dimensionali cui il posto è destinato. Il rispetto delle limitazioni all'uso di ogni ormeggio è assicurato dal soggetto gestore che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza.

In caso di emergenza, che deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità Marittima, il soggetto gestore può derogare i limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.

Per gli ormeggi ai gavitelli presenti negli specchi acquei portuali, i soggetti gestori devono provvedere altresì ad indicare sul gavitello:

- a. il nome della ditta concessionaria,
- b. il numero della concessione,
- c. il numero del posto barca, con lo scopo di limitare la duplicazione degli ormeggi.

Ferme restando le prescrizioni previste dai titoli demaniali marittimi, le Società concessionarie sono tenute a garantire:

- a. il servizio antincendio ed antinquinamento;
- b. la sicurezza dei sistemi di ormeggio realizzati dal concessionario (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le unità;
- c. l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge;
- d. l'illuminazione della propria area demaniale marittima;
- e. la predisposizione del "*Piano delle emergenze*" e la pronta reperibilità del personale;
- f. il servizio di pronto intervento in caso di emergenza al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "*Piano delle emergenze*";
- g. in caso di preannunciate avverse condizioni meteomarine, provvedere ad un idoneo rinforzo degli ormeggi delle unità presenti secondo la buona arte marinaresca.

La Società concessionaria deve inoltre:

- a. avere prontamente disponibili i numeri di telefono da utilizzare in caso di emergenza di un referente delle unità ormeggiate presso la concessione demaniale, nonché copia delle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
- b. assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno, il cui recapito deve essere comunicato alla locale Autorità Marittima;
- c. curare la massima diffusione del presente regolamento e di acquisire per iscritto l'accettazione delle prescrizioni;
- d. vigilare sulla piena efficienza delle aree garantendo sempre, in ogni situazione operativa, la sicurezza degli ormeggi ivi insistenti. A tal fine, a cura dei soggetti precitati, dovranno, comunque, essere predisposte verifiche, anche con il concorso dei servizi tecnico-nautici, atte ad accertare suddette condizioni operative e segnalare immediatamente eventuali problematiche alle autorità competenti;
- e. comunicare senza ritardo all'Autorità Marittima ogni situazione che possa compromettere la sicurezza della navigazione, la sicurezza degli ormeggi o l'uso degli specchi acquei portuali;
- f. estendere ai referenti delle unità i bollettini e le allerte meteo.

I concessionari, non appena abbiano notizia dell'arrivo in porto di unità da diporto provenienti da paesi extra UE, ovvero aventi a bordo persone (sia equipaggio che passeggeri) di nazionalità "extra Schengen", hanno l'obbligo di avvisare tempestivamente, anche a mezzo telefono, l'Ufficio Locale Marittimo di Forio, l'Ufficio di Polizia e l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, riferendo le preliminari notizie conosciute sull'unità e sulle persone presenti a bordo. Al momento dell'arrivo dell'unità al posto d'ormeggio assegnato, i concessionari/gestori hanno, altresì, l'obbligo di

raccogliere e registrare, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati anagrafici di tutte le persone presenti a bordo, tramite passaporto o altro documento di identità e di acquisire copia della documentazione riguardante l'equipaggio (crew list e/o documenti di lavoro/identità), i passeggeri (documento di identità) e l'unità da diporto (documento che abilita alla navigazione o altro documento che individui l'unità ed i proprietari/armatori), inviando senza ritardo tale documentazione ai suddetti Uffici.

Articolo 17 **(Operazioni di alaggio e varo)**

Le operazioni di alaggio e varo delle unità navali possono essere effettuate esclusivamente negli orari stabiliti dall'Ente Gestore e compatibilmente con la disponibilità degli spazi operativi, purché non arrechino intralcio o pregiudizio alla sicurezza della navigazione, alle manovre portuali e alle attività già programmate nell'ambito portuale.

Le operazioni sono consentite esclusivamente per unità aventi caratteristiche dimensionali e peso rientranti nei limiti stabiliti dall'Ente Gestore e resi noti mediante apposita segnaletica o cartellonistica.

Durante l'esecuzione delle operazioni devono essere adottate tutte le cautele tecniche ed operative necessarie a evitare danneggiamenti alle infrastrutture portuali, alle pavimentazioni delle banchine e agli altri beni demaniali.

Qualora le operazioni comportino la movimentazione di veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore e della normativa vigente in materia di circolazione dei veicoli eccezionali. Eventuali operazioni da effettuarsi al di fuori degli orari stabiliti, per comprovate esigenze di emergenza, potranno essere autorizzate caso per caso dagli enti competenti, anche con l'eventuale impiego della scorta della Polizia Municipale.

Le operazioni di alaggio e varo mediante autogru sono consentite esclusivamente per unità aventi lunghezza fuori tutto (LFT) e peso rientranti nei limiti individuati dall'Ente Gestore e devono essere eseguite da ditte, imprese o autotrasportatori regolarmente autorizzati ed iscritti nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione. Tali operazioni devono essere svolte esclusivamente negli spazi demaniali appositamente individuati e delimitati dall'Ente Gestore, salvo specifica autorizzazione rilasciata per comprovate esigenze operative o di emergenza.

Durante lo svolgimento delle operazioni l'area interessata deve essere opportunamente delimitata e segnalata a cura del soggetto esecutore, sulla base della preventiva valutazione dei rischi connessi alle attività in corso, tenuto conto delle specifiche condizioni operative del sito e delle misure di sicurezza necessarie a tutelare l'incolumità delle persone, delle unità navali e delle infrastrutture portuali.

I soggetti incaricati dell'esecuzione delle operazioni (imprese esecutrici, gruisti, autotrasportatori o altri operatori) sono tenuti ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie a garantire la tutela della sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e dell'incolumità pubblica, nonché a prevenire danni a persone, unità navali, infrastrutture e beni demaniali.

I soggetti esecutori delle operazioni rispondono di eventuali danni arrecati a persone, unità navali, infrastrutture o beni demaniali in conseguenza dello svolgimento delle attività di alaggio e varo.

L'Autorità Marittima può in qualsiasi momento limitare, sospendere o vietare lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo qualora lo richiedano esigenze di sicurezza della navigazione senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o risarcimenti.

Articolo 18 **(Richieste di accosto occasionale)**

Nelle banchine pubbliche l'accosto è assegnato dall'Autorità Marittima, che può modificarlo o negarlo per esigenze di sicurezza della navigazione o di polizia portuale.

La programmazione degli accosti, delle partenze e dei movimenti nelle banchine pubbliche è effettuata dall'Autorità Marittima, tenuto conto della disponibilità degli ormeggi, delle caratteristiche delle unità e delle valutazioni operative dell'Ente Gestore.

Nel caso in cui una nave in entrata ed una in uscita comunichino di essere pronte a muovere alla medesima ora, la nave in uscita ha la precedenza su quella in entrata.

La nave che non fosse pronta a partire nell'ordine prestabilito perderà il turno in favore delle navi che seguono immediatamente e deve lasciare libero l'ormeggio se destinato all'accosto di un'unità navale di prossimo arrivo.

La nave in ritardo sull'orario di arrivo, va all'accosto dopo l'ormeggio delle unità navali che sono in orario; in tal caso dovrà attendere l'autorizzazione per entrare in porto, tramite VHF. Successivamente il Comando di bordo dovrà presentare estratto del Giornale Nautico, parte IIª ovvero dichiarazione comprovante l'avvenuto ritardo. In particolare per i traghetti di linea, eventuali ritardi dovranno imputarsi esclusivamente a cause di forza maggiore o a cause non dipendenti dalla volontà del Comando di bordo.

Eventuali ritardi, impedimenti o variazioni che incidano sulla sicurezza delle manovre o sulla programmazione degli accosti devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima dal soggetto cui è accordato l'accosto per le verifiche di competenza.

Il comandante o l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo delle unità che intendono approdare nel porto di Forio devono presentare "domanda d'accosto occasionale" all'Ufficio Locale Marittimo di Forio secondo il format "**allegato A**" al presente regolamento.

Detta "domanda d'accosto occasionale" deve pervenire all'Ufficio Locale Marittimo di Forio entro le ore 11:00 dei giorni feriali ed almeno 48 ore prima della data del previsto arrivo.

Nel caso di domande d'accosto presentate oltre il termine suddetto, in relazione ad esigenze connesse all'operatività dei propri uffici le stesse non verranno di regola prese in considerazione dall'Autorità Marittima che in tal caso, non farà seguire ulteriori comunicazioni agli interessati.

Qualora eccezionalmente valutate, le richieste delle navi presentate oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione solo successivamente a quelle delle navi le cui istanze di accosto siano state presentate nei termini previsti, che avranno in ogni caso priorità nell'assegnazione di un posto di ormeggio.

Sarà in ogni caso onere dell'interessato riscontrare prima dell'effettuazione dell'accosto l'avvenuto rilascio della pertinente autorizzazione.

Articolo 19

(Navi in disarmo)

In considerazione della conformazione e degli spazi all'interno del Porto di Forio, non è consentita, in via ordinaria, la sosta di navi in disarmo diverse dalle unità da pesca professionale.

Le unità da pesca professionale, munite di licenza di pesca in corso di validità poste in disarmo, su richiesta formale dell'armatore, potranno continuare ad occupare il posto di ormeggio per non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data del disarmo e in totale per non oltre 180 (centottanta) giorni complessivi cumulativi nell'arco di un anno solare, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e previo parere dell'Ente Gestore per gli aspetti di competenza, nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia. Decorso tale periodo, al fine di evitare una prolungata illegittima sottrazione al pubblico uso dello specchio acqueo occupato e prevenire potenziali intralci al regolare svolgimento delle attività portuali, l'unità in disarmo dovrà obbligatoriamente essere rimossa da parte dell'armatore o del proprietario.

Nel caso in cui venga autorizzata la messa in disarmo delle unità da pesca professionale, l'armatore/proprietario deve garantire, oltre a quanto previsto dal presente regolamento:

- a. in caso di emergenza, sia posta immediatamente in essere ogni idonea azione volta a fronteggiare la situazione e sia data tempestiva comunicazione all'armatore e all'Autorità

Marittima;

- b. che l'unità mantenga i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione;
- c. adeguata sorveglianza e mantenere in efficienza gli ormeggi e le dotazioni di sicurezza;
- d. un'aliquota di personale marittimo di comandata, in possesso delle prescritte abilitazioni, in un numero ritenuto sufficiente dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione e della permanenza dell'unità in porto, ai sensi dell'articolo 74 del Cod. Nav., per fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza. In linea di massima la composizione minima deve essere almeno pari al 10% della tabella di armamento dell'unità e deve comprendere personale competente ad effettuare adeguati controlli alle sistemazioni ed attrezzature marinarie (c.d. controlli di coperta), nonché alle macchine, agli apparati ed ai locali di bordo. L'armatore dovrà designare un marittimo, opportunamente abilitato, come responsabile della nave in disarmo. Lo stesso deve organizzare e sovrintendere al servizio di guardiania, affinché siano adottate tutte le precauzioni idonee a garantire la sicurezza della nave ed a prevenire eventuali danni a persone o cose, comunicando le generalità ed il recapito telefonico, anche in ore notturne, del già menzionato servizio. Il personale marittimo dovrà altresì essere in grado di eseguire le manovre imposte d'autorità o i temporanei cambi del posto di ormeggio che l'Ufficio Locale Marittimo di Forio dovesse ritenere necessari per far fronte a circostanze contingenti;
- e. che il responsabile del servizio di guardiania effettui la costante verifica degli ormeggi dell'unità in disarmo, nonché proceda a rinforzarli, sulla base dei bollettini meteorologici acquisiti e/o in caso di necessità, e predisponga l'eventuale disormeggio in emergenza;
- f. che il responsabile del servizio di guardiania ispezioni tutti i locali interni al fine di riscontrare e segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale (principi di incendio, infiltrazioni di acqua, etc.), allertando, altresì, tempestivamente in caso di necessità, i servizi portuali e quelli di emergenza (in particolare: Autorità Marittima, Vigili del Fuoco, assistenza medica 118, ecc...), specialmente qualora non sia in grado di adottare i necessari provvedimenti con i solo mezzi di bordo;
- g. il rispetto di tutte le disposizioni impartite ai sensi del D.Lgs. n. 271/1999, del D.Lgs. n. 81/2008 ove applicabile, e di ogni altra norma applicabile, nonché atti a salvaguardare l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo.

Qualsiasi sostituzione dei marittimi incaricati della guardiania dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata all'Ufficio Locale Marittimo di Forio, per le adozioni dei provvedimenti di competenza.

L'assenza, l'irreperibilità ovvero la rinuncia del/dei guardiano/i nel servizio in questione, senza adeguata e preventiva sostituzione, comporterà la revoca dell'autorizzazione al disarmo e, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità civile e penale da parte dell'armatore dell'unità disarmata.

Il proprietario dell'unità in disarmo, quale custode del bene, è responsabile della sicurezza dell'ormeggio e a tal fine deve adottare ogni precauzione idonea a scongiurare, specialmente in presenza di condizioni meteomarine avverse, il verificarsi di danni a cose o a persone, pericoli alla sicurezza della propria unità e a quella della navigazione e portuale, nonché danni all'ambiente marino derivanti da accidentali sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose.

In caso di inosservanza delle presenti norme o qualora l'unità in disarmo non fosse pronta a muovere nel tempo assegnato, l'unità sarà rimossa d'ufficio a spese del proprietario o dell'armatore, senza che tale provvedimento possa dare luogo a richieste di risarcimento, di rimborso od altre azioni nei confronti dell'amministrazione Marittima che s'intende, in ogni caso, pienamente manlevata da qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio dell'autorizzazione medesima. Il responsabile incorrerà altresì nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel porto di Forio non è consentito procedere a demolizione delle navi.

Articolo 20 **(Disciplina della pesca in ambito portuale)**

Nell'ambito portuale di Forio, salvo quanto espressamente consentito dal presente articolo e dalle altre disposizioni del regolamento, è vietato l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e professionale con qualsiasi specie di attrezzo individuale o non individuale da riva, lungo le banchine e strutture portuali, le barriere frangiflutti, le scogliere, etc.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di apporre idonea cartellonistica nelle aree di competenza.

Le manifestazioni di pesca sportiva organizzate da associazioni, circoli, federazioni sportive o altri sodalizi regolarmente costituiti possono essere autorizzate in deroga, previa istanza motivata all'Ufficio Locale Marittimo di Forio, compatibilmente con la sicurezza della navigazione e con le altre attività portuali.

Articolo 21 **(Viabilità portuale)**

Sulle aree demaniali marittime del porto di Forio è vietato il transito e la sosta di qualsiasi veicolo con obbligo di rimozione forzata. (*autovetture, motocicli a scoppio ed elettrici, ciclomotori a scoppio ed elettrici, biciclette, biciclette elettriche, monopattini, monopattini elettrici ed overboard*).

Sono esclusi dal prefato divieto i veicoli di servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia nell'espletamento delle proprie funzioni, prestando comunque la massima attenzione in particolare sui tratti di banchina prospicienti gli specchi acquei.

Nelle aree demaniali marittime del porto di Forio assentite in concessione, sarà onere del concessionario interdire o limitare l'accesso ad esse mediante barriere e cartellonistica monitoria di pericolo caduta in mare, divieto di transito e sosta.

Per le aree portuali non assentite in concessione sarà onere del Comune di Forio nella qualità di gestore del bene apporre idonea cartellonistica monitoria di pericolo caduta in mare ed eventualmente apposite barriere che vietino l'accesso ai tratti di banchina immediatamente adiacenti agli specchi acquei.

Inoltre l'Ente Comunale è titolato all'apposizione di idonea cartellonistica raffigurante i divieti e sosta.

Stante l'elevata estensione delle aree demaniali del Comune di Forio, al fine di aumentare la prontezza operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio, l'area demaniale marittima posta a sinistra dell'inizio del pontile denominato "Italia 90", è riservata alla sosta degli autoveicoli di servizio dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio e del personale che vi presta servizio.

Articolo 22 **(Disposizioni finali)**

Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento non esonera in alcun caso i comandanti delle navi dall'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo, restando in ogni caso responsabile della condotta dell'unità e delle manovre eseguite, anche quando queste avvengano in conformità alle disposizioni del presente regolamento o alle indicazioni ricevute dall'Autorità Marittima.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente regolamento possono essere concesse, con provvedimento motivato dell'Autorità Marittima, in presenza di particolari circostanze tecnico-operative o di altre motivate esigenze compatibili con la sicurezza della navigazione, sentiti, ove ritenuto necessario, gli enti o organismi competenti.

Resta conseguentemente esclusa ogni responsabilità in capo all'Autorità Marittima per eventi riconducibili alle condizioni sopra elencate o al mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni internazionali, unionali e nazionali emanate in materia, ivi comprese quelle relative alla prevenzione dall'inquinamento.

Articolo 23
(Pubblicità e sanzioni)

Il presente Regolamento abroga i seguenti provvedimenti ed ogni altra disposizione in contrasto con essa:

- Ordinanza n. 45/2002 in data 11/07/2002.
- Ordinanza n. 77/2016 in data 02/08/2016

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione al Comune di Forio e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- sito istituzionale nella sezione Ordinanze.
- invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161, 1174 e 1164 del Codice della Navigazione o altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.

Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 e 1161 del Cod. Nav.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, Codice della Nautica da Diporto e relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca, sicurezza della navigazione e tutte le norme di pertinenza.

Ischia, (data e numero del protocollo)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio MAGI

(Documento sottoscritto con firma digitale)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO MAGI

In Data/On Date:

mercoledì 20 maggio 2026 09:53:06

All' Ufficio Locale Marittimo di
Forio d'Ischia
lcforio@mit.gov.it
cp-ischia@pec.mit.gov.it

ARGOMENTO: Richiesta di accosto occasionale

Io sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____
e residente in _____ (____) alla via _____ n. ____
nella qualità di _____
della società _____
con sede in _____ (____) alla via _____ n. ____
in relazione a quanto disposto dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia inerente
il Regolamento di Sicurezza del Porto di Forio

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il seguente accosto occasionale:

Data accosto		
Unità Navale	Tipologia	
	Nominativo	
	Matricola e compartimento	
	Lunghezza (mt.)	
	Pescaggio (mt.)	

Accosto	Porto di provenienza		Orario di arrivo	
	Porto di destinazione		Orario di partenza	
Motivazione accosto				

_____ li ____/____/____

IL RICHIEDENTE
